

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 9748 del 21/05/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. F. ha stipulato l'accordo 5 giugno 1997 con le OO.SS. nazionali FIM - FIOM - UILM, per conto proprio e delle Società del Gruppo, del seguente tenore:

"2. A decorrere dal 1° luglio 1997 le Società provvederanno a corrispondere il trattamento di fine rapporto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro;

3. nel caso in cui il termine suddetto non venisse rispettato, le Società riconosceranno, sugli importi netti maturati dal lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, gli interessi legali calcolati in pro - rata dal giorno successivo a quello di cui al punto 2 e sino alla data di effettiva corresponsione di tali importi".

Il Pretore di Torino, in accoglimento della domanda dell'ex dipendente E. A., ha condannato la s.p.a. F. A. a pagargli lire 740.644, a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 30 novembre 1998, data di cessazione del rapporto, al 31 dicembre dello stesso anno, data del pagamento, oltre rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c. dal pagamento al saldo effettivo, nonché a rifondere all'E. le spese processuali del grado.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 19 dicembre 2000/19 gennaio 2001 n. 655/2000, ha respinto l'appello di F. A. s.p.a. e F. A. P. s.p.a.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le società nominate, con unico articolato motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con unico articolato motivo le società ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in riferimento all'accordo aziendale 5 giugno 1997, nonché dell'art. 2120 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata sotto vari profili: per la concezione gerarchica dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello che è alla base della sentenza impugnata (questa aveva posto a fondamento della decisione la non opponibilità dell'accordo all'E., non iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie); per non avere distinto tra momento di maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto, che rimane fissato al momento di cessazione del rapporto, e termine per il suo pagamento, che può essere regolato dalla contrattazione collettiva; per contraddittorietà tra premessa - di non dover esaminare la reale natura e portata del suddetto accordo, e conclusioni, basate proprio sul suo contenuto; per non avere valutato l'impossibilità di calcolare la rivalutazione monetaria al momento della cessazione del rapporto, per mancanza dei relativi indici Istat.

I vari profili, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Essi urtano contro la consolidata giurisprudenza di questa Corte, basata sul carattere inderogabile degli artt. 2120 cod. civ. e 429, 3° comma, c.p.c. In particolare questa Corte ha enunciato i seguenti principi:

1. la disposizione dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., che enuncia il diritto al trattamento di fine rapporto per ogni caso di cessazione del rapporto, e ne detta i criteri di calcolo, costituisce una norma inderogabile, non modificabile dall'autonomia collettiva;

2. il trattamento di fine rapporto diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto;

3. l'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito;

4. tale requisito può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile; ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese - del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto, non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato" (Cass. 18 agosto 2000 n. 10942, 12 marzo 2001, n. 3563, 4 aprile 2002 n. 4822 ed altre successive).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 13,00 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 13,00 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.